

# dossier

XIX Legislatura

Luglio 2024

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724

Atto del Governo n. 177



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati



## SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 172



## SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 235

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articolo 1 ( <i>Oggetto e ambito di applicazione</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Designazione dell'autorità competente ai sensi degli articoli 13, 23 e 26 del Regolamento (UE) 2022/868</i> ).....	2
Articolo 3 ( <i>Designazione dell'organismo competente e sportello unico ai sensi degli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) 2022/868</i> ).....	3
Articolo 4 ( <i>Disciplina sanzionatoria ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2022/868</i> ).....	3
Articolo 5 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	4



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	177	
<b>Titolo breve:</b>	<i>Governance</i> europea dei dati	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articoli 1 e 17 della legge 21 febbraio 2024, n. 15	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
<b>Commissione competente:</b>	1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede <i>consultiva</i> 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) e 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) in sede <i>osservazioni</i>	I Affari Costituzionali XIV Politiche dell'Unione Europea V Bilancio e Tesoro

---

### PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo reca norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Il provvedimento è adottato in attuazione della legge n. 15 del 2024, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023” che all’articolo 17 reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica.

### Articolo 1

#### ***(Oggetto e ambito di applicazione)***

Il comma 1 disciplina l’oggetto del provvedimento ovvero l’individuazione dell'autorità nazionale competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati<sup>1</sup>, nonché degli organismi competenti per specifici settori che assistono gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso alle categorie di dati individuate dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022.

---

<sup>1</sup> Per altruismo dei dati si intende la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per la messa a disposizione per obiettivi di interesse generale.

Il comma 2 fa salve le disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati personali nonché le competenze del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previste a legislazione vigente

**La RT** afferma che la norma non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, limitandosi la norma ad individuare l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 2**

### ***(Designazione dell'autorità competente ai sensi degli articoli 13, 23 e 26 del Regolamento (UE) 2022/868)***

Il comma 1 designa l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) quale autorità competente allo svolgimento delle attività relative alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati e quale autorità competente alla registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati.

Il comma 2 stabilisce che l'AGID impronta la propria attività con imparzialità, trasparenza, coerenza, affidabilità, tempestività, salvaguardia della concorrenza e non discriminazione. Tale attività si svolge in stretta collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali, anche mediante stipula di convenzioni non onerose.

Il comma 3 affida ad un provvedimento dell'AGID, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di rispettiva competenza, l'adozione di disposizioni tecniche e organizzative per facilitare l'altruismo dei dati e stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale.

I commi 4 e 5 attribuiscono all'AGID il monitoraggio e controllo degli adempimenti prescritti dal regolamento ed in particolare quelli relativi ai requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati, di cui al Capo III del regolamento e all'altruismo dei dati, di cui al Capo IV del regolamento.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che l'attribuzione ad AGID di un potere di monitoraggio e controllo degli adempimenti prescritti dal regolamento verrà attuato con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e che la disposizione non è, pertanto, suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, pur se la RT afferma che alle attività di monitoraggio e controllo degli adempimenti prescritti dal regolamento, l'AGID provvederà con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, appare opportuno che siano fornite ulteriori delucidazioni circa i compiti che sarà chiamata a svolgere l'AGID, la loro onerosità e le risorse necessarie a farvi fronte, indicando le eventuali disponibilità finanziarie presenti nel proprio bilancio idonee allo scopo.

### **Articolo 3**

#### ***(Designazione dell'organismo competente e sportello unico ai sensi degli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) 2022/868)***

La norma prevede la designazione dell'AGID:

- quale organismo competente per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento e per concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie di dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
- quale sportello unico che provvede all'implementazione delle relative funzioni estendendo il punto d'accesso unico garantito dal catalogo nazionale dei dati aperti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

**La RT** afferma che l'adeguamento dell'evoluzione del punto di accesso unico e le attività collegate, trattandosi di attività strettamente connesse a quelle già svolte da AGID, non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come espressamente previsto dalla norma, e saranno svolte nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, pur se la RT afferma che le attività che è chiamata a svolgere AGID sono strettamente connesse a quelle già svolte, andrebbe specificato se le nuove attività saranno integrate con quelle attualmente svolte o occorrerà predisporre una particolare organizzazione con specifiche risorse ad esse deputate. Inoltre, andrebbe chiarito se per l'adeguamento dell'evoluzione del punto di accesso unico e le attività collegate, l'Agenzia necessiterà di attività di tipo straordinario, indicando le eventuali risorse da finalizzare allo scopo.

### **Articolo 4**

#### ***(Disciplina sanzionatoria ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2022/868)***

Il comma 1 reca una specifica disciplina sanzionatoria per le nuove ipotesi di violazioni degli obblighi in materia di trasferimento dei dati. Sono in particolare sanzionate le violazioni degli obblighi in materia di trasferimento di dati non personali a Paesi terzi a norma dell'articolo 5, paragrafo 14, e dell'articolo 31 del regolamento, di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 11 del regolamento, di notifica delle condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 12 del regolamento, di notifica delle condizioni per la registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta a norma degli articoli 18, 20, 21 e 22 del regolamento da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati e delle organizzazioni per l'altruismo dei dati. Le sanzioni amministrative pecuniarie, adottate dall'AGID, possono variare da un minimo di euro 10.000 fino a un massimo di euro 100.000, ovvero, per le imprese, fino al 6 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

Il comma 2 stabilisce che le predette sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono tenere conto dei seguenti criteri:

- a) la natura, la gravità, l'entità e la durata della violazione;
- b) qualsiasi azione intrapresa dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta al fine di attenuare il danno derivante dalla violazione o porvi rimedio;

- c) qualsiasi precedente violazione da parte del fornitore di servizi di intermediazione dei dati o dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta;
- d) i vantaggi finanziari ottenuti o le perdite evitate dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta in ragione della violazione, nella misura in cui tali profitti o perdite possano essere determinati in modo attendibile;
- e) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

Il comma 3 prevede la possibilità per l'AGID di precisare, mediante propri provvedimenti, ulteriori criteri per la determinazione degli importi sanzionatori e misure idonee a garantirne l'effettività, la proporzionalità, la dissuasività e l'applicazione.

Il comma 4 prevede l'applicazione delle norme generali in materia di sanzioni di cui alla legge n. 689 del 1981. Inoltre, si stabilisce che i proventi delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati per il 50 per cento all'AGID e per la restante parte al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

**La RT** afferma che la norma reca una specifica disciplina sanzionatoria per le nuove ipotesi di violazioni degli obblighi in materia di trasferimento dei dati ai sensi dell'articolo 34 del regolamento. Resta ferma la procedura di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale. Si prevede che i proventi delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati nella misura del 50 per cento all'AGID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

**Al riguardo**, considerato che per le predette nuove sanzioni non sono stati scontati effetti sui saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 5** **(Clausola di invarianza finanziaria)**

La norma prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** afferma che la norma reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, si rinvia alle osservazioni contenute nei precedenti articoli.